CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2015, N. 21

Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna

Art. 1

Campagne pubblicitarie tramite le società sportive

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale, che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con un'elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato.
- 2. A far fronte dall'anno 2016, gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione e la durata della campagna pubblicitaria, la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni nel rispetto dei principi comunitari e delle norme di legge in materia e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.
- 3. Le azioni da realizzare attraverso la campagna promozionale non prevedono, in ogni caso, uno specifico abbinamento tra il messaggio pubblicitario e i singoli eventi sportivi, che restano legati da un mero rapporto di occasionalità.
- 4. La gestione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è attribuita all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

Art. 2

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 2015 in euro 2.100.000, si fa fronte rispettivamente:
- a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) iscritta in conto dell'UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno; conseguentemente, il comma 7 dell'articolo 33 della citata legge regionale n. 5 del 2015 è abrogato;
- b) quanto ad ulteriori euro 1.100.000 per l'anno 2015 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto dell'UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno.
- 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano per l'anno 2015 sulla succitata UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015; a decorrere dall'anno 2016, ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).